



REPUBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

3667/13
Rep. 1187/13

Il Tribunale di Napoli, II sez. civile, in persona del G.M., Dr. Nicola Mazzocca, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. XXXX , del R.G.A.C., avente ad oggetto PAGAMENTO,
pendente

TRA

ALFA SRL

, IN PERSONA DEL LEGALE RAPP. TE P.T., NONCHÉ

S.F.

, P.F.

E A.F.

, elett.te dom.ti in

Napoli alla Via

presso lo studio dell'AVV.

dal quale

sono rappresentati e difesi in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione in opposizione,

OPPONENTI

E

BANCA

OPPOSTA

CONCLUSIONI

Per gli opposenti: accoglimento dell'opposizione con rigetto della domanda per inesistenza dei contratti costitutivi del diritto vantato, ed inconfigurabilità del contratto autonomo di garanzia, vittoria di spese.

Per la ricorrente: rigetto della opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto, vittoria di spese.



Ex Parte Creditoris

Rivista di Informazione Giuridica

[Handwritten signature]

MOTIVI DELLA DECISIONE

Oggetto del presente contenzioso è la opposizione proposta dalla ALFA SRL e dai fideiussori F.S. , P. e A. , in relazione al decreto ingiuntivo n. XXX emesso in data 13/15-7-2010 con il quale è stato ingiunto loro il pagamento della somma di XXXX € per il pagamento del saldo di un conto corrente e di numerosi conti anticipi.

L'opposizione proposta dai predetti ha avuto ad oggetto, da un lato, l'inopponibilità del documento indicato da parte ricorrente come riconoscimento di debito, per essere lo stesso proveniente da soggetti terzi, diversi dai debitori, e, in subordine, l'eccezione relativa all'inesistenza di contratti aventi la forma scritta richiesta dalla legge per la validità, sottolineando gli opposenti, con riguardo a tali eccezioni, anche l'impossibilità di qualificare i contratti di fideiussione sottoscritti da P. S. e A. F. come contratti

autonomi di garanzia e da considerarli, quindi, tali, da comportare l'impossibilità per il soggetto garantito della facoltà di opporre le eccezioni di invalidità del rapporto principale.

Più specificamente, poi, gli opposenti hanno contestato l'esistenza di contratti costitutivi dei diritti vantati dalla parte ricorrente, avuto riguardo, per l'ampiezza della contestazione, al contratto di conto corrente ed ai contratti di anticipazioni che sono da ritenersi generatori della maggior parte del credito azionato dalla BANCA

Considerata l'eccezione di forma sollevata dagli opposenti, che integrerebbe, ove venisse ritenuta fondata, una nullità/inesistenza dei contratti, con conseguente invalidità dell'obbligazione assunta, appare indispensabile differenziare la posizione dell'obligato principale, ovvero della ALFA SRL , rispetto all'obbligazione dei garanti F.A.

/P.e S. rispetto ai quali l'eventuale accoglimento della detta eccezione, ove fondata, risente della qualificazione del contratto, come ordinaria fideiussione o come contratto autonomo di garanzia, discendendo dalla qualificazione di tale ultima struttura contrattuale l'opponibilità o meno all'Istituto di credito dell'eccezione di forma posta a base della opposizione proposta.

Partendo dall'esame della posizione dell'obligato principale, deve osservarsi che l'opposta, pur senza provvedere all'allegazione di un contratto di conto corrente, ha provveduto al deposito di contratto di anticipazione SBF e del contratto per anticipi all'esportazione conclusi in data 20-7-2007, nonchè alla produzione di una nota contenente



un apparente richiesta di piano di rientro, non datata, e sottoscritta da tale società C.F. s.r.l., ove non si rinviene menzione alcuna del rapporto contrattuale al quale si riferisce. Ciò premesso, ritiene questo Giudicante che l'obbligazione della ALFA SRL debba ritenersi limitata alla esposizione maturata in relazione alle singole anticipazioni intervenute e contabilizzate, delle quali la opposta ha fornito ampia prova mediante l'integrale documentazione di riferimento, i cui conteggi non sono risultati specificamente impugnati. Alla luce di ciò, detratto l'importo di XXXX €, quale saldo di conto corrente ordinario, del cui contratto costitutivo non vi è prova agli atti, con conseguente invalidità della relativa obbligazione, deve revocarsi il decreto ingiuntivo n. XXX del 13/15-7-2010, relativamente alla posizione della ALFA SRL con la condanna della stessa al pagamento, in favore della BANCA , della somma di XXXX €, costituita dalla differenza tra il complessivo importo richiesto in XXXX € e la somma di XXXX € quale saldo di conto corrente.

A tale conclusione si perviene nell'impossibilità di riconoscere alla menzionata nota agli atti valore di riconoscimento del debito da parte dell'obbligata principale, e tanto meno degli obbligati in garanzia, attesa l'impossibilità di considerare quale atto ricognitivo del debito la nota allegata agli atti, in quanto assolutamente equivoca e non riferibile inequivocamente al rapporto contrattuale per cui è causa, né proveniente dai soggetti ritenuti obbligati.

Ciò premesso, occorre valutare la posizione difensiva dei garanti, ovvero di F.P.

A. e S. in forza del rapporto di garanzia assunto con contratto del 20-4-2007 e poi con ulteriore contratto dell'11-4-2008, con il quale è intervenuto l'aumento della somma garantita.

La posizione di tali obbligati risente inevitabilmente della qualificazione del contratto di assunzione di garanzia, come ordinario contratto di fideiussione o come contratto autonomo di garanzia, in relazione al differente regime delle eccezioni proponibili dagli obbligati, chiamati dal creditore a rispondere delle obbligazioni garantite.

La qualificazione di tali contratti come contratti autonomi di garanzia, infatti, esclude la proponibilità, da parte dell'obbligato in garanzia, delle eccezioni di invalidità delle obbligazioni e di tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre il debitore principale, con la sola eccezione della exceptio doli, di cui, tuttavia, nella fattispecie non si controverte.



L'attenta lettura dell'indicato contratto di garanzia, concluso in data 20-4-2007, consente di ritenere che intenzione delle parti sia stata quella di concludere un contratto autonomo di garanzia, piuttosto che avvalersi di una ordinaria fideiussione.

Depongono in favore di tale ricostruzione argomenti testuali.

Innanzitutto, deve esaminarsi l'art. 7 del contratto che prevede che " il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio nei limiti dell'importo massimo garantito".

Tale dizione testuale, già di per sé significativa, ma non ritenuta dirimente dalla costante giurisprudenza, appare tuttavia rinforzata da un'altra disposizione contrattuale, ovvero quella dell'art. 8 del medesimo contratto, laddove è previsto che "nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione si intende fin'd'ora estesa a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate", dalla cui previsione e sottoscrizione deriva una maggior conferma circa l'autonomia del tale contratto di garanzia, il quale appare disancorato dalla validità del contratto garantito, offrendo al garante una garanzia rinforzata e che prescinde, quanto all'obbligo di pagamento, dalla validità della obbligazione principale, con la assunzione di un impegno del garante più qualificato ed intenso di quello che scaturisce da un ordinario contratto di fideiussione.

Infatti, tale è il costante orientamento della Giurisprudenza della Suprema Corte, la quale ha più volte ribadito che "Per la distinzione del contratto autonomo di garanzia da un contratto di fideiussione, nello stipulare il quale siano state utilizzate le espressioni "a prima richiesta" e "ogni eccezione rimossa", risulta fondamentale la relazione in cui le parti hanno inteso porre l'obbligazione principale e l'obbligazione di garanzia, potendosi considerare, ai fini della qualificazione della garanzia, anche il contenuto dell'accordo tra debitore principale e garante. Infatti, la caratteristica fondamentale che distingue il contratto autonomo di garanzia dalla fideiussione è l'assenza dell'elemento dell'accessorietà integrata dal fatto che viene esclusa la facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale, in deroga alla regola essenziale della fideiussione, posta dall'art. 1945 cod. civ. (Cass. 23900/2006).

Ciò comporta che i garanti convenuti nella presente procedura con l'ingiunzione di pagamento vanno ritenuti tenuti al pagamento dell'intera somma richiesta dall'Istituto di



credito ricorrente, non potendosi gli stessi giovare dell'eccezione di forma sollevata dall'obbligato principale, relativa alla forma del contratto.

L'accoglimento parziale della opposizione, sia pure solo con riguardo all'obbligato principale, comporta la compensazione delle spese per un terzo tra le parti, spese che per la rimanente parte seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con ogni conseguenza di legge.

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione monocratica, G.I. dr. Nicola Mazzocca, definitivamente pronunciando sulla controversia pendente al N. R.G. XXXX , così provvede:

A) accoglie parzialmente l'opposizione, e per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 6348/2010 del 13/15-7-2010, relativamente alla posizione della sola ALFA SRL con la condanna della stessa al pagamento, in favore della BANCA , della somma di 527.989,37 €, confermando il decreto ingiuntivo nei confronti di F.A.

P. e S.


B), condanna la ALFA SRL , in persona del legale rapp.te p.t., nonché F.S.

A. e P. , al pagamento, in favore della BANCA , in persona del legale rapp.te p.t., di due terzi delle spese del presente giudizio, che liquida, per l'intero, in complessivi € XXXX di cui € XXX per spese e XXX € per compenso avvocato oltre IVA e CPA., dichiarandole compensate per il residuo terzo.

Così deciso in Napoli, in data 18-2-2013

Il Giudice

dr. Nicola Mazzocca



TRIBUNALE DI NAPOLI
PERVENUTO IN CANCELLERIA
DEPOSITAT..... IN CANCELLERIA

Oggi 14 MAR. 2013

IL CANCELLIERE
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dot.ssa BORRELLI Mariarosaria



Ex Parte Creditoris



Rivista di Informazione Giuridica